



## Ordinanza n° 06/2019-

OGGETTO: MISURE ATTE A GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " FESTIVAL DEL CARCIOFO" CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 25-26-27 e 28 APRILE 2019.-

### IL SINDACO

#### Premesso che

- nei giorni 25-26-27-e 28 aprile 2019 si terrà presso Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Via Roma, Via Umberto I°, Via Marruccina, Piazza Galliano, Largo del Re, Via della Circonvallazione, Corso Duca degli Abruzzi e parcheggio antistante il palazzo comunale del Comune di Cupello la manifestazione "Festival del carciofo";
- tale evento richiama un notevole afflusso di persone e di automezzi nella zona adiacente alla piazza, nonché nelle strade contigue;

**Ritenuto** necessario in occasione di detto concerto, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirla in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietare agli esercenti di pubblici esercizi la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, nei seguenti orari:

- dalle ore 15.00 di giovedì 25 aprile alle ore 05.00 di lunedì 29 aprile 2019;

**Precisato** che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica anche a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

**Ritenuto** opportuno di individuare l'area nella quale prevedere i divieti nel perimetro delimitato tra le seguenti aree: Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Via Roma, Via Umberto I°, Via Marruccina, Piazza Galliano, Largo del Re, Via della Circonvallazione, Corso Duca degli Abruzzi ;

#### Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Capi III e IV, "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni");
- l'articolo 54 Testo Unico Enti Locali - T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii);

- l'articolo 7 bis T.U.E.L che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;

## ORDINA

Agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sopra descritte, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, nei seguenti orari:

- dalle ore 15.00 di giovedì 25 aprile 2019 alle ore 05.00 di lunedì 29 aprile 2019;

## DISPONE ALTRESI'

1. di individuare quale area nella quale prevedere i divieti e le disposizioni fissati con la presente ordinanza, il perimetro delimitato dalle seguenti aree: Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Via Roma, Via Umberto I°, Via Marruccina, Piazza Galliano, Largo del Re, Via della Circonvallazione, Corso Duca degli Abruzzi ;

2. di precisare che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

3. per le giornate dal 25 al 28 aprile 2019 l'esercizio di commercio in forma itinerante/ambulante su aree pubbliche sarà consentito esclusivamente nell'area all'uopo dedicata in via A. De Gasperi, nei pressi dell'incrocio con via Papa Giovanni XXIII, area che sarà delimitata da apposita segnaletica mobile;

4. di vietare, nelle giornate e negli orari stabiliti dalla presente ordinanza, l'abbandono per strada di qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, nelle strade e piazze suddette;

5. le seguenti sanzioni:

- le violazioni alle disposizioni contenute della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale ed eventualmente dalle altre Forze di Polizia, che, a tal fine, verranno informate dell'adozione della presente ordinanza;

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per 15 giorni. Dispone inoltre, che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività di somministrazione di bevande insediati nelle vie e strade interessate dalla presente ordinanza.



IL SINDACO

Fernando TRAVAGLINI